

**ALBO DI OPERATORI QUALIFICATI**

**SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO  
DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  
PER ADULTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE.**

**TRA**

il Comune di Verona, C.F./P. IVA 00215150236, (di seguito denominato “Comune”), rappresentato dal Dirigente della Direzione Servizi Sociali, dott.ssa ..... nata a ..... la quale interviene in nome e per conto del suddetto Comune ai sensi dell'art.107, comma 3, lett. C) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.....

**E**

.....  
.....(di seguito denominato Ente Gestore) rappresentato dal ....., nato a ..... il giorno ....., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante,

**ART. 1  
FINALITÀ ED OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente accordo riguarda l'accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali per adulti in stato di disagio sociale.

Le attività inerenti il servizio residenziale e semiresidenziale si inseriscono nell'ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Verona e si svolgono sotto la vigilanza ed il controllo della Direzione Servizi Sociali nonché degli altri attori istituzionali del territorio che a vario titolo sono coinvolti.

Le modalità di ammissione e dimissione degli utenti, le modalità di esecuzione del servizio e le prestazioni di base garantite sono descritte, oltre che nel presente accordo, nelle Linee Guida allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

**ART. 2  
DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI**

Il Comune di Verona si avvale del servizio residenziale e semiresidenziale oggetto del presente accordo per le prestazioni di accoglienza in favore di uomini e donne adulti in carico ai Servizi Sociali del Comune di Verona in stato di disagio sociale e di povertà in quanto privi del tutto o quasi di reddito, privi di un valido sostegno familiare, non in grado di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei bisogni primari o che vivono in condizioni di estrema precarietà o senza dimora o, che per situazioni contingenti, si trovano all'improvviso privi di un alloggio o della fonte di sostentamento, in carico ai Servizi Sociali del Comune di Verona.

**ART. 3  
OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune di Verona, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale, garantisce:

- la valutazione e la presa in carico della situazione di disagio attraverso l'intervento del Servizio Sociale professionale;
- le funzioni di inserimento degli utenti, vigilanza e controllo sull'andamento del servizio, sulla regolarità delle prestazioni erogate, sul rispetto del presente accordo e delle norme di legge che disciplinano la materia.

#### **ART. 4 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

L'Ente Gestore si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a) gestione del servizio di accoglienza per gli utenti inviati dal Comune di Verona, mettendo a disposizione le proprie strutture. L'Ente Gestore dovrà rapportarsi con le Assistenti sociali sia della Direzione Servizi Sociali che dei Centri Sociali Territoriali del Comune per qualsiasi problema dovesse insorgere relativamente al rispetto delle regole stabilite presso ogni struttura ospitante;
- b) riabilitazione delle persone accolte nella cura igienico-alimentare, nella gestione del tempo e delle relazioni;
- c) mediazione nei rapporti interpersonali e in situazioni di conflittualità;
- d) ascolto e sostegno nella costruzione ed elaborazione della biografia personale;
- e) orientamento ed accompagnamento ai servizi specialistici territoriali;
- f) attivazione di stage aziendali ed accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) individuazione di soluzioni abitative autonome;
- h) supporto relazionale e logistico dopo l'uscita dalla struttura di accoglienza;
- i) provvedere alla registrazione degli ospiti (dati anagrafici, data di entrata e di dimissione dalla struttura, giorni di permanenza nel periodo di riferimento), attraverso idonee "schede di presenza" da trasmettere mensilmente all'Ufficio Accoglienza del Comune;
- j) trasmettere, ogni qualvolta il Servizio Sociale del Comune di Verona lo richieda, una relazione sull'andamento del progetto individuale relativamente agli ospiti, dal medesimo Comune inviati, indicando i risultati ottenuti, le eventuali problematiche emerse e le azioni intraprese per il loro superamento.

#### **ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO**

La presente convenzione ha la durata fino al \_\_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_. È escluso il suo tacito rinnovo.

#### **ART. 6 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il corrispettivo è determinato dall'importo della retta giornaliera per tipologia di struttura o costo mensile per lo Sportello Accoglienza che spetterà all'Ente Gestore fornitore del servizio nella misura proposta nella richiesta di inserimento nell'Albo di operatori qualificati. L'importo delle rette giornaliere (IVA esclusa) per le specifiche strutture di accoglienza è fissato nelle misure seguenti:

Strutture	Numero posti	Rette



b) dell'indicazione nella fattura elettronica del Codice Univoco Ufficio: DX1VQH.

Si rammenta, altresì, che:

- il termine di pagamento della fattura elettronica decorre dalla ricezione della fattura medesima da parte del Comune tramite il Sistema di Interscambio. Pertanto, l'eventuale indicazione di una "Data di scadenza pagamento" inferiore ai 30 giorni come testé computati, comporta il rifiuto della fattura;
- il servizio in oggetto soggiace allo "split payment". Pertanto, nella fattura elettronica dovrà essere riportato il prescritto codice della scissione dei pagamenti nell'apposito campo della fattura stessa, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura.

L'Amministrazione non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'Ente Gestore dei requisiti prescritti dal presente accordo.

## **ART. 8 PERSONALE**

Per l'espletamento del servizio l'Ente Gestore si avvale:

1. di personale educativo e di un sistema di prestazioni educative tale da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità.

L'Ente Gestore garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento degli stessi.

2. di volontari, curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'Ente Gestore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Verona, restando quindi ad esclusivo carico dell'Ente Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'Ente Gestore, all'inizio del periodo contrattuale dovrà fornire l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio. Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti di personale anche per sostituzioni temporanee.

L'Ente Gestore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:

- l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente accordo;
- l'assoluto rispetto delle leggi e norme regolamentari e contrattuali previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Ente Gestore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

L'Ente Gestore è tenuto alla tempestiva sostituzione del personale impiegato eventualmente non più in possesso dei prescritti requisiti, anche su richiesta del Comune di Verona.

## **ART. 9 COPERTURA ASSICURATIVA**

Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L'Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente accordo, esonerando espressamente il Comune di Verona da ogni responsabilità.

Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi degli utenti inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a produrre copia di tali atti all'Area Servizi Sociali – Accoglienza, prima dell'inizio del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Verona.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Verona ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **ART. 10 OBBLIGHI DEL GESTORE**

L'Ente Gestore dovrà indicare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, il nominativo e i numeri telefonici di uno o più referenti del servizio che dovranno essere sempre reperibili da parte del Comune di Verona in tutti i giorni feriali, per l'intera durata contrattuale.

Con riferimento alle strutture di pronta accoglienza, l'Ente Gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni festivi e feriali, al Comune di Verona, alle Forze dell'Ordine e alle Autorità competenti.

I referenti dovranno accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune di Verona inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

L'Ente Gestore si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio.

L'Ente Gestore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Ente gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'Ente Gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Verona e di indennizzo da parte del medesimo.

#### **ART. 11 PRESCRIZIONI IGIENICHE – SICUREZZA DEL LAVORO**

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le prescrizioni dei servizi competenti e ad essa è demandata la gestione della sicurezza dei locali utilizzati per la gestione delle prestazioni oggetto del presente accordo e del personale a qualunque titolo ivi impiegato.

#### **ART. 12 VERIFICA DEL SERVIZIO**

Il Comune di Verona ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente accordo a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio.

#### **ART. 13 INCEDIBILITÀ DEI CREDITI. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente gestore è il solo personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

È fatto divieto all'Ente gestore:

- di cessione totale o parziale del contratto;

- di cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del Comune di Verona (si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di inosservanza da parte dell'Ente gestore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune di Verona, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva ed il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto.

#### **ART. 14 PENALI**

L'applicazione delle penali per inadempimenti dell'Ente Gestore sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l'Ente Gestore ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione.

Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili o non venissero rimosse prontamente le cause dell'inadempimento, il Comune di Verona provvederà ad applicare, a suo insindacabile giudizio e per ciascuna infrazione commessa, delle penalità di importo compreso tra un minimo dello 0,3% (zero virgola tre per mille) ed un massimo del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, quantificato in ragione della tipologia, della gravità dell'inadempimento, del disservizio cagionato e della reiterazione delle manchevolezze.

Il Comune di Verona potrà applicare le penali di cui al presente articolo trattenendo il relativo ammontare dal corrispettivo della prima fattura o documento contabile equipollente emessa dall'Ente Gestore che verrà messa in pagamento o dalla garanzia di cui all'art.18.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Ente Gestore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'Ente Gestore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Verona a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **ART. 15 ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Ente gestore ometta di eseguire, anche parzialmente la prestazione oggetto del servizio di accoglienza residenziale o semi-residenziale, con le modalità e nei termini previsti dal presente accordo, il Comune di Verona potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Ente gestore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Verona, anche mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti all'ente gestore.

#### **ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente atto, il Comune di Verona si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, a prescindere dalla preventiva applicazione delle penali di cui all'art.14, nel caso di inadempimento dell'Ente gestore anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto, protrattosi oltre il termine, non inferiore a dieci giorni, assegnato dal Comune di Verona per l'adempimento mediante apposita diffida scritta.

Inoltre, il Comune di Verona può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art.108, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso il Comune di Verona, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c, nei seguenti casi, oltre a quelli previsti in altri articoli del presente atto:

- perdita del possesso, anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente atto o che hanno giustificato l'assegnazione del servizio stesso;

- qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art.80;
- mancata attivazione del servizio a decorrere dalla data prevista dall'art. 5;
- qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art.108, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- cessazione, interruzione, sospensione abbandono o mancata prestazione del servizio dell'attività;
- inadempienze ritenute gravi dal Comune di Verona, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello qualitativo giudicato sufficiente anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste all'art.14.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora il Comune di Verona comunichi per iscritto all'Ente gestore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune di Verona si riserva di incamerare il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 18, di procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno all'Ente gestore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto l'Ente gestore si impegnerà a fornire al Comune di Verona tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Il Comune di Verona si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti iscritti all'Albo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario Ente gestore.

## **ART. 17 RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt.88, comma 4ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011, il Comune di Verona ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo e stato di esecuzione del servizio dandone comunicazione scritta all'Ente gestore. Il recesso ha effetto dal ventesimo giorno dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

In caso di recesso, l'Ente gestore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Ente gestore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune di Verona, tendendolo in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e fornendo al Comune di Verona tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.

L'Ente gestore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

## **ART. 18 GARANZIA**

Per la stipula del contratto, l'Ente gestore dovrà costituire una garanzia definitiva a favore del Comune di Verona, da calcolare sull'importo contrattuale, **pari alla retta massima**

**dovuta**, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, essa:

- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Committente;
- deve essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 - Serie generale (art. 103, comma 9, del D.Lgs n. 50/2019).

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, fatto salvo il diritto del Comune di Verona al risarcimento dei danni e le eventuali ulteriori conseguenze di legge a carico dell'aggiudicatario.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il Comune di Verona ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Comune di Verona. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune di Verona ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte del Fornitore dei requisiti di cui all'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016. Per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

## **Art. 19 ASSOGGETTAMENTI FISCALI**

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'Ente Gestore, eccetto l'IVA, se dovuta, che rimane a carico del Comune di Verona.

Fanno carico all'Ente Gestore tutte le eventuali tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, secondo le tariffe di legge.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, co. 14, del D.Lgs. n.50/216.

## **ART. 20 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale il foro competente è quello di Verona. Il presente contratto non contiene alcuna clausola compromissoria.

**ART. 21**  
**OBBLIGHI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I servizi previsti dal presente capitolato, ancorché gestiti dal soggetto affidatario per conto del Comune, sono servizi pubblici comunali.

L'Ente gestore è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto contrattuale con il Comune di Verona.

In particolare, l'Ente gestore ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali venga in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto a conoscenza o in possesso in ragione del servizio affidatogli.

L'Ente gestore ha altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione.

Gli obblighi di cui al presente articolo sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'Ente gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Verona ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali danni che dovessero derivare al Comune di Verona stesso.

L'Ente gestore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune di Verona.

L'Ente gestore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e dal Regolamento UE n.679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, l'affidamento comporta in capo all'Ente gestore l'assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio, effettuato per conto del Comune di Verona quale titolare del trattamento, previa valutazione da parte del Comune medesimo di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679).

L'Ente gestore sarà quindi individuato quale Responsabile del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati nell'apposito schema di accordo che sarà allegato come parte integrante del contratto e che il Fornitore stesso si impegna ad adempiere.

A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali relativi ai servizi propri dell'affidamento:

Denominazione attività di trattamento	Finalità	Categorie dati	Categorie interessati	Periodo di conservazione previsto
---------------------------------------	----------	----------------	-----------------------	-----------------------------------

Servizi di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali per adulti in stato di disagio sociale	Assicurare una corretta gestione del servizio	Dati comuni e particolari	Adulti	Per l'intera durata del servizio e, successivamente, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
--	---	---------------------------	--------	--

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub Responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento (Comune di Verona), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro Responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

## **ART. 22**

### **REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

In applicazione dell'art.17 del D.P.R. n.62/2013, l'affidatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Verona approvato con deliberazione di Giunta comunale n.49 del 5 marzo 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, che si consegnano al Fornitore tramite comunicazione scritta dell'url del sito di questo Comune in cui tali atti sono in pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" [http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a\\_id=40673](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=40673), ovvero in allegato alla documentazione di gara.

L'affidatario è tenuto a sua volta a consegnarne copia agli operatori che saranno impiegati nel servizio fornito.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art.2, comma 3, del citato D.P.R. n.62/2013.

## **ART. 23**

### **PATTO DI INTEGRITÀ**

L'Ente Gestore si impegna a sottoscrivere il Patto di integrità, che costituisce parte integrante del contratto, e a rispettarne tutte le disposizioni. In caso di violazioni, il Comune di Verona si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art.4 del suddetto Patto.

## **ART. 24**

### **NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.